



Obbligo di fattura elettronica per i contribuenti forfetari dal 1° gennaio 2024

Estensione a tutto l'anno 2024 del divieto di utilizzo della fattura elettronica per le prestazioni sanitarie fatturate a privati cittadini

In data 28 dicembre 2023 il Consiglio Dei Ministri ha approvato il cosiddetto “Decreto Milleproroghe 2023” che ha introdotto molteplici disposizioni urgenti di natura fiscale.

Tra le diverse previsioni normative in esso contenute, la più attesa è sicuramente l'**estensione a tutto l'anno 2024 del divieto di utilizzo della fattura elettronica da parte degli operatori sanitari che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di consumatori finali persone fisiche (non soggetti Iva)**.

Quindi, anche con riferimento all'anno 2024, la fattura emessa da un operatore sanitario ad un privato cittadino a fronte di una prestazione sanitaria, dovrà essere emessa in formato cartaceo.

Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2024, ad esclusione delle prestazioni sanitarie fatturate a privati cittadini, vige l'**obbligo generalizzato di utilizzo della fattura elettronica (anche per i contribuenti aderenti al regime forfetario), indipendentemente dal volume d'affari conseguito.**

Fino allo scorso 31 dicembre 2023 l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica per i contribuenti forfetari era limitato a quei soggetti che nell'anno 2021 avevano conseguito un ammontare di compensi pari o superiori ad Euro 25.000.

I professionisti aderenti al regime forfetario che nel corso dell'anno 2021 avevano raggiunto un ammontare di compensi inferiore ad Euro 25.000 o che avevano aperto la partita Iva negli anni 2022 e 2023, fino allo scorso 31 dicembre 2023 non erano soggetti all'obbligo di utilizzo della fattura elettronica.

Alla luce di tale impianto normativo, nel corso dell'anno 2024 l'operatore sanitario (indipendentemente dal regime fiscale adottato) si potrà quindi trovare dinanzi a tre fattispecie differenti:

1. Prestazione sanitaria fatturata ad un privato cittadino: ***obbligo di emissione di fattura cartacea;***
2. Prestazione non sanitaria fatturata ad un privato cittadino: ***obbligo di emissione di fattura elettronica;***
3. Prestazione sanitaria o non sanitaria fatturata ad un soggetto titolare di Partita Iva (professionista, società o Ente): ***obbligo di emissione di fattura elettronica.***

Si ricorda che con riferimento alle eventuali fatture emesse in formato elettronico a soggetti titolari di partita iva (Società o Enti) a fronte di prestazioni di natura sanitaria, **l'operatore sanitario non dovrà indicare in nessun modo i dati personali dei pazienti.**

A seguito dell'estensione dell'obbligo generalizzato di utilizzo della fattura elettronica ai contribuenti forfetari, **a partire dal prossimo 1° gennaio 2024 occorrerà fare molta attenzione all'obbligo di emissione delle auto-fatture elettroniche a seguito della ricezione di fatture passive da parte di operatori esteri.**

Uno dei casi più frequenti di ricezione di fatture estere e di obbligo di emissione delle auto-fatture elettroniche è legato all'utilizzo di Sumup come strumento di incasso dei compensi professionali.